

STATUTO

**"COOPERATIVA NUOVI
ORIZZONTI SOCIALI -
COOPERATIVA
SOCIALE" IN SIGLA "NOS -
COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SULMONA AQ VIA SALLUSTIO 5

Numero REA: AQ - 65792

Codice fiscale: 00300190667

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO " <u>A</u> "	
Repertorio N. <u>1089</u>	
Raccolta N. <u>799</u>	
----- S T A T U T O -----	
----- COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A -----	
----- TITOLO I -----	
----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI -----	
Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE -----	
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 e successive mo- difiche ed integrazioni, una società cooperativa sotto la de- nominazione "COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI SOCIALI società coo- perativa sociale" in sigla "NOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA- LE". -----	
La cooperativa ha sede legale in <u>Sulmona (AQ)</u> , all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. -----	
La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e de- positi. -----	
Art. 2) DURATA -----	
La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o antici- patamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordi- naria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. ----	
Art. 3) NORME APPLICABILI -----	
Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla di- sciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, que- st'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle coope-	
1	

3 di 58

4 di 58

	sia presso il domicilio che presso strutture, nonché inter-
	venti di servizio sociale in favore di soggetti svantaggiati
	e/o versanti in situazione di deficit educativo, nello speci-
	fico: -----
	- attività e servizi di riabilitazione fisica e psichiatrica;
	- organizzare e gestire servizi socio-assistenziali e so-
	cio-sanitari sia presso il domicilio dell'utente sia presso
	strutture, quali: case di riposo, residenze assistite, resi-
	denze sanitarie assistite, ecc.; -----
	- organizzare e gestire servizi di accoglienza e/o assisten-
	za e di integrazione dei richiedenti asilo e/o protezione
	internazionale, nonché servizi finalizzati al loro inserimen-
	to lavorativo; -----
	- organizzare e gestire servizi socio-educativi in favore
	dell'infanzia, ivi compresi asili nido, centri di accoglien-
	za per minori ecc.; -----
	- organizzare e gestire servizi in strutture residenziali,
	semiresidenziali e diurne per minori, persone diversamente a-
	bili, utenza psichiatrica, anziani; -----
	- servizi domiciliari socio assistenziali, sanitari ed educa-
	tivi, di sostegno socio-psico-pedagogico, di assistenza so-
	ciale, infermieristica, riabilitativa rivolti a persone disa-
	bili, anziani e minori; -----
	- servizi domiciliari educativi, di sostegno so-
	cio-psico-pedagogico, di assistenza sociale, infermieristi-
	4

ca, riabilitativa; -----	
- servizi di assistenza scolastica specialistica in favore	
di studenti diversamente abili; -----	
- attivazione di corsi e laboratori finalizzati al rafforza-	
mento delle potenzialità in ambito scolastico ed educativo; -	
- corsi, laboratori ed attività esperienziali finalizzati al-	
la sensibilizzazione del rispetto del prossimo e quindi pre-	
venzione del bullismo; -----	
- servizi di assistenza al trasporto di soggetti svantaggia-	
ti, in relazione agli scopi sociali; -----	
- attività di formazione/informazione e consulenza in favore	
dei propri soci e dipendenti; -----	
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
locale in cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone	
in stato di bisogno, mediante ricerca, studio, indagini sta-	
tistiche. -----	
Le attività di cui al presente articolo sono riconducibili a	
quanto specificato nel D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5 comma	
5 lettere a), b), c), d), l), p), q) ed r), in aggiunta al-	
le quali la Cooperativa potrà svolgere attività diverse	
purché secondarie, connesse e/o strumentali alle prime. ----	
Inoltre la Cooperativa si propone di: -----	
- gestire l'offerta dei servizi del sistema integrato degli	
interventi sociali in qualità di soggetto attivo nella pro-	

	gettazione e/o cooprogettazione e nella realizzazione concer-	
	tata degli interventi stessi mediante: miglioramento della	
	qualità dei servizi; innovazione dei processi organizzativi;	
	partecipare a forme di aggiudicazione o negoziali che consen-	
	tano la piena espressione della capacità progettuale ed orga-	
	nizzativa; -----	
	- partecipare a forme di cooprogettazione promosse dalle am-	
	ministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attiva-	
	mente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di	
	progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare	
	specifiche problematiche sociali. -----	
	Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realiz-	
	zare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente a	
	essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamenta-	
	re vigente, la Cooperativa potrà, tra l'altro: -----	
	a) costituire Società di qualunque tipo, enti, consorzi ac-	
	quisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in	
	altre società, anche Cooperative sociali o imprese con la	
	qualifica di impresa sociale (a cui potranno essere concessi	
	anche finanziamenti finalizzati allo sviluppo della loro at-	
	tività), consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o	
	affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale della Cooperativa, incluso l'acqui-	
	sto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita	
	di azioni e/o quote di Società controllate, collegate e par-	
	6	

8 di **58**

	stiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi; -----	
	f) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci,	
	istituendo una sezione di attività, retta da apposito regola-	
	mento da approvarsi dall'Assemblea dei soci, per la raccolta	
	dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti impera-	
	tivamente disposti dalla legge. Tale raccolta del risparmio,	
	nei limiti anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini	
	del conseguimento dell'oggetto sociale ed è, pertanto, tassa-	
	tivamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico,	
	sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente; -----	
	g) la Società, sempre per il raggiungimento dello scopo so-	
	ciale e quindi strumentalmente a esso, potrà compiere qual-	
	siasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commer-	
	ciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttife-	
	ri, e mutui, anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in	
	genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e u-	
	tili, purché nei limiti di legge. -----	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvi-	
	8	

ste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regio-	
ne, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interes-	
sati allo sviluppo della cooperazione. -----	
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e nego-	
zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli sco-	
pi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-	
ziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazio-	
ne pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamen-	
to aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed even-	
tuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, e-	
mettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assume-	
re partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
stimento e non di collocamento sul mercato. -----	
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
lamento approvato dall'Assemblea dei soci. -----	
----- TITOLO III -----	
----- SOCI COOPERATORI -----	
Art. 6) SOCI COOPERATORI -----	
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma	
non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. ----	
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
9	

	nenti alle seguenti categorie: -----	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; -	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamen-	
	te all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito	
	regolamento, in una delle forme ivi previste, sottoscrivendo	
	apposito contratto con la cooperativa. -----	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per	
	gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla	
	legge, cui verrà riconosciuto il rimborso delle spese effe-	
	tivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri	
	stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci ai sensi della citata legge	
	381/91. -----	
	Agli stessi non si applicano i contratti collettivi e le nor-	
	me di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e verrà lo-	
	ro garantita la copertura assicurativa per la responsabilità	
	civile verso i terzi. -----	
	10	

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
indicate. -----	
Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il prin-	
cipio della parità di trattamento. -----	
Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbli-	
che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo	
quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.	
381. -----	
Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando	
in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche	
o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività ef-	
fettivamente concorrente o in contrasto con quella della coo-	
perativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consi-	
glio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie,	
delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ul-	
teriore rapporto di lavoro. -----	
E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi	
contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano iden-	
tici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente	
nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi eser-	
centi imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello del-	
la cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione	
dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della	

	tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. -----	
	Art. 7) CATEGORIA SPECIALE DI SOCI -----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo. ----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, che intendono completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. -----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria non potrà essere superiore a cinque anni e comunque entro tale limite sarà stabilita dall'Organo amministrativo. -----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare gli altri soci. -----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. ----	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento	
	12	

to, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavvi-	
so di almeno tre mesi. -----	
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto socia-	
le, che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
termine. -----	
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
12 del presente statuto: -----	
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----	
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
compagine societaria; -----	
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comun-	
que l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
giunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità	
del suo inserimento nell'impresa. -----	
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
zione o di inserimento fissato al momento dell'ammissione. --	
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
no ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto. -----	
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	

	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	
	l'Organo amministrativo nel libro dei soci. -----	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci lavoratori. -----	
	Art. 8) DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO -----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica: -----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	cittadinanza, residenza, codice fiscale e indirizzo di posta	
	elettronica e numero di telefono mobile; -----	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'even-	
	tuale capacità professionale , maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute; -----	
	c) motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto; -----	
	d) l'ammontare delle partecipazioni che si propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; ----	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente	
	statuto, i regolamenti, dei quali si dichiara di avere preso	
	visione, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adotta-	
	te dagli organi sociali. -----	
	14	

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
vile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto pre-	
visto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi al-	
le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
anche le seguenti informazioni: -----	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-	
ca, lo stato di costituzione e la sede legale; -----	
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
la domanda; -----	
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. ----	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
di cui ai precedenti articoli, delibera sulla domanda secon-	
do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
stico e l'attività economica svolta. -----	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
libro dei soci. -----	
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
ne e comunicarla agli interessati. -----	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
niego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	

	te convocata, in occasione della successiva convocazione. --	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci. -----	
	Art. 9) OBBLIGHI DEI SOCI -----	
	Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati: -----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dal consiglio di amministrazione: -----	
	- del capitale sottoscritto; -----	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; ----	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo; -----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. -----	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi via PEC al-	
	l'indirizzo coop.nos@pec.it. Qualora i soci non posseggano	
	una casella di posta certificata potranno utilizzare, previa	
	dichiarazione scritta, una casella di posta ordinaria, da va-	
	16	

	lidare come «indirizzo del destinatario», in base all'artico-	
	lo 1335 del Codice civile, senza la necessità di dare atte-	
	stazione dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni. La Coo-	
	perativa riterrà valide, al pari di una lettera raccomanda-	
	ta, tutte le comunicazioni che giungeranno all'indirizzo	
	coop.nos@gmail.com provenienti dagli indirizzi forniti pre-	
	ventivamente dai soci. -----	
	Art. 10) DIRITTI DEI SOCI -----	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di otte-	
	nerne estratti a proprie spese. -----	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di	
	amministrazione. -----	
	L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, e-	
	ventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. -	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o impedimenti rispetto alle obbliga-	
	zioni contratte con la società. -----	
	Art. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte,	
	o in caso di persona giuridica, per scioglimento. -----	
	Art. 12) RECESSO -----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il so-	

	cio: -----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali; -----	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. --	
	Il recesso dei soci volontari è libero. -----	
	Il recesso non può essere parziale. -----	
	La domanda di recesso deve essere comunicata a mezzo PEC al-	
	la cooperativa o nelle modalità contemplate al precedente ar-	
	ticolo 9. del presente statuto ovvero mediante raccomandata	
	a mano con attestazione di ricevuta. L'Organo amministrativo	
	deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni della ricezione. -	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne può proporre opposizione al Tribunale. -----	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. -----	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Coopera-	
	tiva, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contra-	
	rio, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessa-	
	18	

	to, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda. -----	
	Art. 13) ESCLUSIONE -----	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio: -----	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione; -----	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontaria-	
	to presso la Cooperativa; -----	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che siano inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle de-	
	liberazioni adottate dagli organi sociali; -----	
	d) abbia visto risolto il rapporto di lavoro subordinato per	
	perdita di appalto da parte della cooperativa, con consequen-	
	te assunzione presso diverso datore di lavoro; -----	
	e) il socio persona giuridica si trovi in stato di liquida-	
	zione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale; --	

	f) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; -	
	g) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle partecipazioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo; -----	
	h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; -----	
	i) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo. -----	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. -----	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----	
	L'esclusione è comunicata al socio via PEC o nelle altre modalità contemplate all'articolo 9 (nove) del presente Statuto ovvero mediante raccomandata a mano con attestazione di ricevuta. -----	
	20	

22 di 58

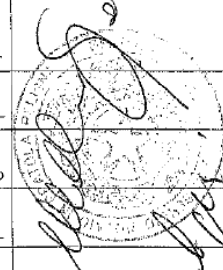
	te raccomandata a mano con attestazione di ricevuta, a pena	
	di decadenza nel termine di un anno dalla approvazione del	
	bilancio di detto esercizio. -----	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. -	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottan-	
	ta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	Art. 16) MORTE DEL SOCIO -----	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono	
	il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente	
	versato, nella misura e con le modalità previste nel prece-	
	dente articolo 15. -----	
	Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto noto-	
	rio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale ri-	
	sulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico de-	
	legato alla riscossione. -----	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me-	
	si data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile. -----	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	22	

	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 9, in mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15. In caso di pluralità di eredi, questi	
	debbono designare un rappresentante comune, salvo che il rap-	
	porto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno	
	dei successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con	
	le modalità previste dall'art. 8. In caso di apprezzamento	
	negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si	
	procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15. -----	
	Art. 17) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-	
	Sponsabilità DEI SOCI CESSATI -----	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. --	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borsio nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dall'Organo amministrativo alla riserva legale. -----	
	I soci esclusi per motivi indicati nell'art. 13, lettere b),	
	c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	23	

	dal regolamento. -----	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile. -----	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto. -----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscen-	
	te è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto. -----	
	Art. 18) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORA-	
	TORI -----	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi. -----	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	24	

26 di 58

	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei so-	
	ci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà delibe-	
	rare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavo-	
	rativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà con-	
	siderato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a	
	tutti gli effetti. -----	
	----- <u>TITOLO IV</u> -----	
	----- <u>FINANZIATORI</u> -----	
	Art. 19) SOCI SOVVENTORI -----	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.	
	59. -----	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche ed i soggetti diversi. Ai soci sovventori	
	non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori. -----	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in mate-	
	ria, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei so-	
	ci. -----	
	Art. 20) CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI -----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	26	

te nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi). -----	
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. -----	
Art. 21) ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE -----	
Salvo che non sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della loro emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----	 <i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i>
----- Art. 22) DELIBERAZIONE DI EMISSIONE -----	
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----	<i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i>
a) l'importo complessivo dell'emissione; -----	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, del diritto di op-	

	zione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----	
	c) il termine minimo di durata del conferimento; -----	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci cooperatori; -----	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assem-	
	blea nella delibera di emissione. -----	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale. -----	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'in-	
	cidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per leg-	
	ge e il numero di voti da essi portati. -----	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	28	

	mediante proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai cooperatori. -----	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli. -----	
	----- Art. 23) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI -----	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del cod. civ., ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo. -----	
	----- TITOLO V -----	
	----- PATRIMONIO SOCIALE EDESERCIZIO SOCIALE -----	
	Art. 24) ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE -----	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati, ai sensi degli articoli 2519 e 2525 c.c., da quote,	
	ciascuna di valore non inferiore e non superiore ai limiti	
	consentiti dalla legge; -----	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----	
	b) dalla riserva legale invisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	29	

	soci deceduti; -----	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9; -----	
	d) dalla riserva straordinaria; -----	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto. -----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società. -----	
	Art. 25) VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE -----	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata A/R, fornendo le indicazioni relative	
	al potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, con-	
	trofirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acqui-	
	rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventua-	
	li dichiarazioni mendaci. -----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta. -----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	30	

	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio. -----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. -----	
	Art. 26) BILANCIO -----	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Orga-	
	no amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assen-	
	za di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite. -----	
	Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver	
	fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà devo-	
	luto come segue: -----	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	31	

		durante la vita della società che all'atto del suo sciogli-
		mento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12
		della legge 16 dicembre 1977, n. 904; -----
		b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promo-
		zione e lo sviluppo della cooperazione. -----
		L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera
		sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti
		disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ri-
		storno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e
		qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distri-
		buzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi del-
		le facoltà previste dall'ultimo comma 2545 - sexies c.c.. ----
		L'assemblea comunque: -----
		a) non potrà distribuire i dividendi; -----
		b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
		sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
		punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; --
		c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -
		d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società,
		dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
		sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-
		listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -
		----- Art. 27) RISTORNI -----
		L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio
		di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-
		32

lo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -
- emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

----- TITOLO VI -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Art. 28) ORGANI SOCIALI -----

Sono organi della società: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) il consiglio di amministrazione; -----
- c) il collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio, oppure, quando l'assemblea deliberi la sua nomina, nonostante la non obbligatorietà. -----

----- SEZIONE I -----

----- ASSEMBLEA -----

Art. 29) CONVOCAZIONE -----

	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. -----	
	L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione me-	
	diante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle ma-	
	terie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o al-	
	trove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le se-	
	quenti modalità, alternative tra loro: -----	
	a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za; -----	
	b) pubblicazione sul quotidiano "IL MESSAGGERO" o "IL CEN-	
	TRO", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'a-	
	dunanza; -----	
	c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del-	
	l'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci, quali	
	esemplificativamente posta elettronica certificata, posta	
	raccomandata A/R, posta raccomandata a mano, con ricevuta di	
	ricezione, telegramma, telefax, e-mail e sms. -----	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza dei componenti gli organi amministrativo e di con-	
	trollo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comuni-	
	34	

	cazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli orga-	
	ni amministrativi e di controllo non presenti. -----	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee,	
	fra cui, a titolo esemplificativo: -----	
	a) l'affissione presso la sede legale e invito ai soci, alme-	
	no otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice; ----	
	b) la pubblicazione sul sito web della cooperativa. -----	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio	
	di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richie-	
	sta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano alme-	
	no un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai so-	
	ci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve a-	
	vere luogo entro trenta giorni dalla data della presentazio-	
	ne della richiesta. -----	
	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta. -----	
	Art. 30) ASSEMBLEA ORDINARIA -----	

	L'assemblea ordinaria delibera su ogni materia attribuita	
	dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza. -----	
	In particolare, l'assemblea ordinaria: -----	
	- approva il bilancio consuntivo con la relazione del consi-	
	glio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, appro-	
	va anche l'eventuale bilancio preventivo; -----	
	- approva il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9,	
	comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017; -----	
	- determina il periodo di durata del mandato, e il numero dei	
	componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle	
	relative nomine e revoche; -----	
	- determina la misura dei compensi da corrispondersi agli am-	
	ministratori per la loro attività collegiale; -----	
	- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca; -----	
	- conferisce e revoca, sentito l'organo di controllo, l'inca-	
	rico di revisore legale dei conti e determina il corrispetti-	
	vo relativo all'intera durata dell'incarico; -----	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti ex art. 2409 bis cod. civ., se nominato; -----	
	- approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod.	
	civ., incluso il regolamento interno di lavoro, così come	
	36	

	previsto dall'art. 142/01; -----	
	- delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
	dagli amministratori in adunanza appositamente convocata e,	
	in ogni caso, in occasione della prima convocazione successi-	
	va alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia as-	
	sembleare; -----	
	- delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con pre-	
	visioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni	
	dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia; -	
	- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti econo-	
	mici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secon-	
	do le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;	
	- delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dal-	
	la legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa; -----	
	- approva annualmente, in sede di approvazione del bilancio,	
	gli stati di attuazione delle procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale; -----	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo dei voti sottopongano alla	
	sua approvazione. -----	
	Art. 31) ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----	

	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza. -----	
	Art. 32) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita: -----	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; -----	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diver-	
	sa deliberazione dell'assemblea. -----	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordi-	
	naria che straordinaria, così in prima come in seconda convo-	
	cazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati. -----	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della so-	
	cietà, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in secon-	
	da convocazione, delibererà validamente con il voto favorevo-	
	le dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti	
	o rappresentati. -----	
	Art. 33) INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA -----	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	38	

	scritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci	
	sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora	
	nel pagamento delle partecipazioni sottoscritte. -----	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il va-	
	lore delle partecipazioni possedute. -----	
	Ciascun socio sovventore avrà diritto a un numero di voti	
	stabilito dalla delibera di emissione delle partecipazioni	
	nel rispetto di quanto sopra previsto. -----	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di vo-	
	to. -----	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare soltanto da un altro socio, appartenente alla me-	
	desima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non	
	sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare si-	
	no ad un massimo di cinque soci. -----	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali. -----	
	Art. 34) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di am-	
	ministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da	
	persona designata dall'assemblea stessa con il voto della	

	maggioranza dei presenti. -----	
	La nomina del segretario e, quando occorrono due o più scruta-	
	tatori, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti. Il segretario può essere un non socio. -----	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle	
	votazioni. -----	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio. -----	
	----- SEZIONE II -----	
	----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----	
	Art. 35) GESTIONE DELLA SOCIETA' -----	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2380 bis, comma 1,	
	cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione	
	della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di	
	un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adegua-	
	to alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in fun-	
	zione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa	
	e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusi-	
	vamente al consiglio di amministrazione. -----	
	A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la	
	società di un assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile che permetta: -----	
	- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabi-	
	40	

	le e rappresentazione dei fatti di amministrazione; -----	
	- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte	
	di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio a-	
	ziendale; -----	
	- la produzione di dati attendibili per la formazione del bi-	
	lancio d'esercizio; -----	
	- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della	
	continuità aziendale. -----	
	Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere	
	di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di	
	uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il supera-	
	mento della crisi e il recupero della continuità aziendale. -	
	Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consenti-	
	to unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.	
	Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove no-	
	minato. -----	
	Art. 36) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' -----	
	L'amministrazione della società spetta esclusivamente al con-	
	siglio di amministrazione, il quale compie le operazioni ne-	
	cessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restan-	
	do la necessità di autorizzazione nei casi richiesti dalla	
	legge o dal presente statuto. -----	
	Art. 37) NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA -----	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione, composto da un numero dispari di membri variabile da	

	tre a cinque ed eletto dall'assemblea, tutti in possesso dei	
	requisiti di legge. Il loro numero sarà determinato di volta	
	in volta prima dell'elezione. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può essere	
	affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza de-	
	gli amministratori è scelta tra i soci cooperatori iscritti	
	da almeno tre mesi. -----	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei so-	
	ci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori nel limite di un terzo del totale. --	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre eser-	
	cizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministrato-	
	ri sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito. -----	
	Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono posse-	
	dere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti al-	
	l'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma	
	1, cod. civ., oltre che i seguenti requisiti di professiona-	
	lità: -----	
	- l'avere rivestito la carica di consigliere di amministra-	
	zione, oppure l'avere prestato, per un periodo di almeno tre	
	anni, la propria attività lavorativa o professionale, oppure	
	42	

l'avere svolto attività di volontariato, per un periodo di
almeno tre anni, presso una cooperativa sociale o in un'al-
tra impresa sociale di cui all'art. 1, D.L. 112 del 2017. ----
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere
dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a
quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari ca-
riche in conformità del presente statuto, entro i limiti com-
plessivi fissati dall'assemblea. -----
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vi-
ce-Presidente; può delegare, determinandole nella delibera-
zione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli ammini-
stratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non
potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui
all'art. 2381 cod. civ., anche i poteri in materia di ammis-
sione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui
al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto or-
ganizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla na-
tura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consi-
glio di amministrazione e all'organo di controllo con la pe-
riodicità di due mesi sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristi-
che, effettuate dalla società e dalle sue controllate. --

45 di 58

	degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni	
	può avvenire anche mediante i seguenti mezzi di telecomunica-	
	zione e in questo caso devono essere rispettate le seguenti	
	condizioni: -----	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale; -----	
	- che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione; -----	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----	
	- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti. -----	
	Le deliberazioni sono prese a a maggioranza assoluta di vo-	
	ti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----	
	Le votazioni sono palesi. -----	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per	
	conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazio-	
	45	

47 di 58

	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina. -----	
	Art. 40) PRESIDENTE -----	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale. -----	
	Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non	
	possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresen-	
	tanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato	
	d.lgs. n. 112 del 2017. -----	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammi-	
	nistrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione. -----	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un	
	membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipen-	
	denti della società e/o a soggetti terzi. -----	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	

	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. -----	
	----- SEZIONE III -----	
	----- ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----	
	Art. 41) ORGANO DI CONTROLLO -----	
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in	
	possesso dei requisiti di legge. -----	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, a-	
	gli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato. -----	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea. -----	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il collegio è stato ricostituito. -----	
	I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. -----	
	I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggi-	
	bilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e	
	i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. -----	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto	
	della nomina e per l'intero periodo della durata del suo uf-	
	ficio. -----	
	48	

	L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli ar-	
	ticoli 2403 e 2403 bis cod. civ.. -----	
	Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406,	
	2407 e 2408 cod. civ.. -----	
	Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del	
	libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ.. -----	
	Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione le-	
	gale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, comma	
	2, cod. civ. -----	
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giór-	
	ni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sot-	
	toscritto dagli intervenuti. -----	
	La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo riten-	
	ga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in ta-	
	li casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a	
	tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale,	
	di seguire la discussione, di scambiare e visionare documen-	
	ti e atti relativi agli argomenti trattati. -----	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti. -----	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo. -----	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	

	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvede-	
	re. -----	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effe-	
	tuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appo-	
	sito libro. -----	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può es-	
	sere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto	
	del capitale sociale. -----	
	La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può	
	essere promossa da almeno un decimo dei soci. -----	
	Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dal-	
	l'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di control-	
	lo, salva contraria decisione dei soci. -----	
	Art. 42) REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----	
	50	

	La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui	
	per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale,	
	è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sin-	
	daci, o da una società di revisione iscritti nel Registro i-	
	stituito presso il Ministero dell'Economia. -----	
	L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata	
	dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il	
	compenso per l'intera durata dell'incarico. -----	
	L'incarico della revisione legale dei conti dura tre eserci-	
	zi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-	
	l'incarico. -----	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed,	
	eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'o-	
	ragno di controllo: -----	
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-	
	ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione e di amministrazione; -----	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-	
	lancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano; -----	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	

53 di 58

tutti gli atti utili per la liquidazione della società. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: -----

a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; -----

b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate; -----

c) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi; -----

e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata. -----

----- TITOLO VIII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

----- Art. 44) REGOLAMENTI -----

L' Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. -----

Art. 45) RINCIPI DI MUTUALITA' PREVALENTE, INDIVISIBILITA'
----- DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ----

E' fatto comunque divieto di: -----

a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

E' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione. -----

----- Art. 46) CONTROVERSIE -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione del Tribunale nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Cooperativa. -----

----- Art. 47) CLAUSOLE MUTUALISTICHE -----

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate: -----

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-

cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione. -----

----- Art. 48) DISPOSIZIONI FINALI -----

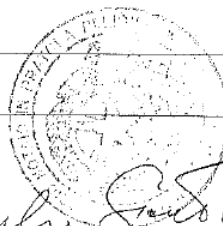
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per di-
sciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determi-
nando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività
mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elabora-
re appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell'assemblea dei soci. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-
tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizio-
ni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperati-
ve, nonché le disposizioni in materia di società per azioni
e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto com-
patibili con la disciplina cooperativistica. -----

Enrico Diest
Marco Rube
Alfonso Pargano
Carlo Guicci
Torino Plinio
Michela Galante

56

Mariano Sestini



- Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese - Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante Modello Unico Informatico.